DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta afferente al settore speciale dei servizi di trasporto di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, per l'affidamento in Accordo Quadro della durata di 48 mesi con unico operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto la fornitura di autobus a trazione integralmente elettrica e del connesso servizio di manutenzione Full Service, suddivisa in n. 3 lotti per tipologia, configurazione e classe del veicolo, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 71, 108 comma 1, 141 e 149 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

PREMESSE

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/09/2026 CAL S.C.A.R.L. ha deliberato di avviare la presente procedura aperta per l'affidamento in Accordo Quadro della fornitura di autobus a trazione integralmente elettrica, in forza delle deleghe rilasciate dalle società consorziate Air Pullman S.p.A. e STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A. che hanno conferito a CAL il mandato di curare la fase di affidamento ai fini del rinnovo del parco veicoli destinato ai servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza.

La presente procedura è finanziata con le risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile di cui al D.P.C.M. 17 aprile 2019 (PSNMS), secondo quinquennio 2024-2028.

Le risorse sono state ripartite con Decreto Interministeriale n. 81 del 14 febbraio 2020 e le relative modalità attuative sono disciplinate dal Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 445 del 2 dicembre 2025 (DD MIT 445/2025).

Con D.G.R. n. XII/4824 del 28 luglio 2025, Regione Lombardia ha approvato la scheda tecnica per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 17 aprile 2019, relativa alla rimodulazione delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate per il secondo quinquennio 2024-2028, sulla base dei fabbisogni evidenziati dalle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale ("Agenzie TPL" o "Agenzia TPL"), e associato il CUP master E89J21008120008 agli interventi finanziati.

Con D.G.R. n. XII/5747 del 16 febbraio 2026, Regione Lombardia ha disposto il riparto delle risorse PSNMS del secondo quinquennio tra le Agenzie TPL lombarde, nell'ambito della quota complessivamente assegnata alla Regione pari a € 105.829.530,00, dando attuazione alle prescrizioni del DD MIT 445/2025 e approvando le modalità di gestione dei contributi per il rinnovo degli autobus e delle relative infrastrutture di supporto.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 57/2026 dell'11 giugno 2026 dell'Agenzia TPL della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia sono stati assegnati € 5.058.517,00 (Air Pullman S.p.A. — Servizio Lotto 1) e € 3.219.056,00 (STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A. — Servizio Lotto 5A).

Saranno altresì considerati, nel corso della validità dell'Accordo Quadro, eventuali ulteriori finanziamenti che si rendessero disponibili.

La necessità di procedere al rinnovo del parco rotabile trae origine, in particolare, dall'esigenza di rispettare gli standard tecnici e ambientali richiesti dai contratti di servizio vigenti e dalla normativa europea in materia di emissioni, nonché dalla possibilità di partecipazione delle Consorziate alla procedura di gara indetta dall'Agenzia TPL in data 5 maggio 2026 per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale interurbani e suburbani su gomma nel territorio della Città Metropolitana di Milano, della Provincia di Monza e Brianza e della Provincia di Lodi, nonché dei servizi urbani e di area urbana del Comune di Lodi (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea , OJ S 86/2026 del 5 maggio 2026, n. 304686-2026, CUP C89I26000520005), suddivisa nei seguenti lotti:

- Lotto 1 (CIG BB4D8109CD): Servizi interurbani e suburbani su gomma del sud ovest della Città Metropolitana di Milano;
- Lotto 2 (CIG BB4D811AA0): Servizi interurbani e suburbani su gomma del nord ovest della Città Metropolitana di Milano e Brianza occidentale;
- Lotto 3 (CIG BB4D812B73): Servizi interurbani e suburbani su gomma del nord est della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e della Brianza;
- Lotto 4 (CIG BB4D813C46): Servizi interurbani e suburbani su gomma del sud est della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Lodi e servizi urbani e di area urbana del Comune di Lodi.

La disponibilità di un parco veicoli rinnovato e conforme ai requisiti tecnici previsti dalla relativa documentazione di gara costituisce condizione necessaria ai fini della partecipazione e, in caso di aggiudicazione, presupposto indispensabile per l'esecuzione dei servizi affidati.
La scelta dello strumento dell'Accordo Quadro è motivata dalla variabilità dei quantitativi oggetto della procedura, dipendenti dall'effettiva erogazione e disponibilità dei contributi PSNMS assegnati alle Consorziate: l'Accordo Quadro consente di definire in sede di gara il fornitore qualificato e le condizioni economiche della fornitura, rinviando ai singoli contratti attuativi la determinazione dei quantitativi effettivi in funzione delle disponibilità finanziarie delle Consorziate beneficiarie, garantendo al contempo la certezza delle condizioni contrattuali per tutta la durata dell'Accordo.
L'importo massimo del presente Accordo Quadro è frutto di una stima relativa a un fabbisogno ipotetico e condizionato all'effettiva erogazione dei finanziamenti PSNMS. L'effettivo corrispettivo sarà determinato esclusivamente in base alle forniture e ai servizi di volta in volta concretamente richiesti tramite la stipula dei contratti attuativi.
Si precisa che gli investimenti indicati nel presente documento risultano programmati anche sulla base delle delibere di finanziamento attualmente disponibili e potrebbero essere subordinati alla conferma definitiva da parte delle rispettive Agenzie del TPL competenti. Saranno altresì presi in considerazione, nel corso della validità dell'Accordo Quadro, eventuali ulteriori finanziamenti che si dovessero rendere disponibili.
L'aggiudicatario non potrà pertanto avanzare, a nessun titolo, alcuna pretesa sia in ordine alla corresponsione dell'intero importo massimo spendibile, sia in ordine all'effettiva stipula dei contratti attuativi, redatti di volta in volta in funzione delle situazioni che si verranno a configurare.
Con la partecipazione alla presente procedura i concorrenti sono consapevoli che:

- con riferimento ai veicoli finanziati con le risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile di cui al D.P.C.M. 17 aprile 2019:
  - i contratti di acquisto applicativi dell'Accordo Quadro devono essere stipulati entro il 15 dicembre 2026 per rispettare il termine perentorio del 31 dicembre 2026, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. Regione Lombardia n. XII/5747 del 16 febbraio 2026 e dal Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 445 del 2 dicembre 2025, pena la perdita dal finanziamento;
  - la fornitura deve essere completata, con acquisizione della/e relativa/e fattura/e, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2028, ai sensi di quanto previsto dal DD MIT 445/2025, pena la perdita del finanziamento per la quota non rendicontata;
- con riferimento a eventuali ulteriori finanziamenti che si rendessero disponibili nel corso della validità dell'Accordo Quadro, si applicheranno le disposizioni specifiche previste dai rispettivi atti e provvedimenti di assegnazione;
- la Committente non assume alcuna responsabilità per eventuali decadenze imputabili a ritardi nella presentazione o nella valutazione dell'offerta non dipendenti dalla propria condotta.

I veicoli oggetto della presente procedura sono destinati esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale per tutta la loro vita tecnica ai sensi dell'art. 10 del DD MIT 445/2025.
In caso di subentro di altro gestore nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale per i quali i veicoli sono stati acquisiti, resta ferma la disciplina vigente applicabile in materia di beni strumentali acquisiti tramite finanziamento pubblico, ivi incluso il vincolo di reversibilità a favore dei successivi affidatari del servizio ai sensi dell'art. 11 del DD MIT 445/2025, previo riscatto dell'eventuale valore residuo determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9 dell'Allegato A alla delibera ART n. 154/2019 e s.m.i., al netto della quota non ammortizzata di contributo pubblico.
Con riferimento a eventuali ulteriori finanziamenti che si rendessero disponibili nel corso della validità dell'Accordo Quadro, si applicheranno le disposizioni specifiche previste dai rispettivi provvedimenti di assegnazione.
Con la partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti accettano integralmente la documentazione di gara e tutte le prescrizioni ivi previste.
La presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_airpullman.
La durata del procedimento prevista è pari a 75 giorni dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.
I luoghi di consegna della fornitura sono identificati dal codice NUTS: ITC4 (Lombardia).
Il Codice Unico di Progetto (CUP) sono collegati al CUP master E89J21008120008 di cui al DD MIT 445/2025, alla D.G.R. Regione Lombardia n. XII/4824 del 28 luglio 2025 e alla D.G.R. Regione Lombardia n. XII/5747 del 16 febbraio 2026, come indicato nella Determinazione Dirigenziale Agenzia TPL della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia n. 57/2026, risulta essere:
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Arch. Marco Gaiazzi, email: segreteria@airpullman.com

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA E RUOLO DI CAL

CAL S.C.A.R.L. (di seguito «CAL» o «Committente») agisce nella presente procedura in forza delle deleghe rilasciate dalle società consorziate Air Pullman S.p.A. e STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A., (di seguito congiuntamente «Consorziate»), che hanno conferito a CAL il mandato di curare la fase di affidamento al fine di procedere al rinnovo del parco veicoli destinato ai servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza.
CAL stipulerà l'Accordo Quadro con l'aggiudicatario di ciascun lotto. I singoli contratti attuativi saranno stipulati direttamente tra Air Pullman S.p.A. e STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A., ciascuna per i lotti di propria competenza come indicato al successivo paragrafo 4, e il Fornitore aggiudicatario, alle condizioni economiche e tecniche stabilite nell'Accordo Quadro.
La presente procedura afferisce ai settori speciali di cui agli artt. 141 e 149 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito «Codice»), ed è indetta mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 108, comma 1, e 149 del Codice.
Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, la Committente si avvale dell'istituto dell'inversione procedimentale.
Il presente Disciplinare è stato predisposto tenendo conto delle prescrizioni emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibere n. 365 del 16 settembre 2025 e n. 148 del 1° aprile 2026.

1. PIATTAFORMA

1.1. La Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del Regolamento UE

n. 910/2014 (Regolamento eIDAS), del decreto legislativo n. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.
L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni o pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato «Disciplinare telematico e timing di gara», che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte, limitata a un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando, è resa nota sulla PAD, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'art. 27 del Codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga abbia una durata superiore, la Stazione Appaltante rettifica il bando con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerate idonee a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione Appaltante procede alla riedizione della procedura.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel «Disciplinare telematico e timing di gara», che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate direttamente al gestore della piattaforma Net4Market, raggiungibile ai seguenti contatti: 0372080708, nei seguenti orari: 8:30-13:00 14:00-17:30, oppure via email al seguente indirizzo: imprese@net4market.com.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel «Disciplinare telematico e timing di gara».

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
b) disporre di una identità digitale SPID o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'art. 64 del CAD, nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere, da parte del legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri di firma, un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID o da certificatore operante in base a licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico mediante identità digitale SPID, CIE, CNS o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD, caratterizzata da un LoA pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione relativa alla presente procedura comprende:

a) Bando/Avviso di gara pubblicato sulla piattaforma PAD e BDNCP secondo le modalità previste dal codice.
b) Disciplinare di gara;
c) Decisione di contrarre;
d) Disciplinare telematico e timing di gara;
e) Capitolato Speciale di Fornitura;
f) Capitolato Tecnico – Lotto 1 – autobus elettrici lunghi (11,31 < L < 12,40 m), Classe I, configurazione urbana integralmente ribassata, 3 porte;
g) Capitolato Tecnico – Lotto 2 – autobus elettrici lunghi (11,31 < L < 12,40 m), Classe II, configurazione suburbana low entry, 2 porte;
h) Capitolato Tecnico – Lotto 3 – autobus elettrici snodati (15,31 < L < 18,75 m), Classe I, configurazione urbana integralmente ribassata, 3 porte;
i) Allegato ai Capitolati Tecnici – Tecnologie di bordo – Compatibilità e interoperabilità con l'ecosistema tecnologico in esercizio;
j) Schema di Accordo Quadro;
k) DUVRI;

l) Patto di Integrità;
m) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
n) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), reso disponibile/compilabile secondo le modalità previste dalla PAD;
Modelli per la documentazione amministrativa:
o) Modello 1 – Domanda di partecipazione;
p) Modello 2 – Atto di impegno a conferire mandato collettivo speciale;
q) Modello 3 – Pagamento dell'imposta di bollo;
r) Modello 4 – Dichiarazioni antimafia e familiari conviventi;
Modelli di offerta economica:
s) Modello 5 – Offerta Economica – Lotto 1;
t) Modello 5 – Offerta Economica – Lotto 2;
u) Modello 5 – Offerta Economica – Lotto 3;
Allegati e modelli relativi all'offerta tecnica:
v) Allegato B1 – Questionario Dati Tecnici – Lotto 1;
w) Allegato B1 – Questionario Dati Tecnici – Lotto 2;
x) Allegato B1 – Questionario Dati Tecnici – Lotto 3;
y) Allegato B2 – Modello organizzativo per la gestione operativa del Full Service offerto;
z) Allegato B3 – Ciclo SORT;
Modelli di dichiarazione tecnica:
aa) Modulo – Criteri Ambientali Minimi (CAM);
bb) Modulo – Conformità al protocollo VDV 261;
cc) Modulo – Conformità del veicolo presentato per la prova;
dd) Modulo – Garanzia di approvvigionamento dei ricambi;
ee) Modulo – Licenze e accessi ai portali dedicati;
ff) Modulo – Omologazione/conformità al Regolamento ECE R29;
gg) Modulo – Omologazione del veicolo;
hh) Modulo – Programmi di formazione;
ii) Modulo – Sistema di assistenza al parcheggio e assistenza post-vendita;
jj) Modulo – Tempi di consegna;
kk) Modulo – UN 38.3.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale di CAL S.C.A.R.L., nella sezione Bandi, al seguente link: https://consorzio-cal.it/bandi/ e sulla PAD sopra indicata.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD ed abilitazione alla procedura stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella sezione «Chiarimenti». Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione.

I termini per la presentazione delle richieste di chiarimento sono perentori. Eventuali richieste tardive non saranno prese in considerazione. Scaduto il termine per la presentazione delle richieste di chiarimento, la sezione dedicata della PAD non consente l'invio di ulteriori richieste; non è pertanto ammessa la presentazione di quesiti attraverso la sezione «Comunicazioni» o altre sezioni della PAD.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso in caso di pubblicazione di nuovi chiarimenti.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal d.lgs. n. 82/2005, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli del d.lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila ai fini della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da n. 3 lotti unici e indivisibili aventi durata a base d'asta di 48 mesi. Per la descrizione completa e puntuale dell'oggetto dei lotti si rinvia integralmente al contenuto dei Capitolati Tecnici facenti parte della documentazione della presente procedura.

La documentazione di gara è stata redatta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 57, comma 2, del Codice, in ossequio alle prescrizioni previste dai Criteri Ambientali Minimi adottati con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 30 giugno 2021, recante i criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione e noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada.

L'importo a base di gara ribassabile è costituito dall'importo previsto per la fornitura e dal servizio di Full Service distintamente considerati, rispetto al valore del singolo lotto di riferimento, al netto dei costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, i quali rappresentano un valore fisso e immutabile di ciascun lotto. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto sia agli importi complessivi ribassabili a base d'asta del lotto sia rispetto agli importi ribassabili singolarmente dettagliati per la fornitura e il Full Service di ciascun lotto. Pertanto, in caso di offerte superiori ai valori indicati, le stesse saranno escluse.

Gli importi a base d'asta sono stati individuati attraverso indagini di mercato effettuate dalla Committente nonché dai valori implicitamente considerati nella Relazione di Affidamento (ex Misura 2, All. A, Delibera ART 154/2019) relativa alla Procedura per l'affidamento dei servizi di TPL su gomma di competenza dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Como, Lecco e Varese, versione luglio 2026.

Tabella 1 – Riepilogo lotti

N. lotto	Oggetto del lotto	CIG	importo
1	N. 150 autobus elettrici lunghi (11,31 < L < 12,40 m), Classe I, configurazione urbana integralmente ribassata, 3 porte	[*]	79.908.450,00

2	N. 21 autobus elettrici lunghi (11,31 < L < 12,40 m), Classe II configurazione suburbana low entry, 2 porte	[*]	11.258.583,00
3	N. 30autobus elettrici snodati (15,31 < L < 18,75 m), Classe I, configurazione urbana integralmente ribassata, 3 porte	[*]	22.673.490,00

Ai sensi dell'articolo 141, comma 5, del Codice, la procedura è suddivisa in n. 3 lotti, ciascuno unitario e non ulteriormente frazionabile, come descritti nella documentazione di gara.
La suddivisione in lotti è stata definita tenendo conto delle caratteristiche tecniche e funzionali delle forniture, delle esigenze operative della Committente e dell'obiettivo di favorire l'accesso al mercato e la partecipazione degli operatori economici.
I lotti sono stati individuati sulla base dei seguenti criteri di natura qualitativa e quantitativa, al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle imprese del settore:

- tipologia dimensionale del veicolo (lungo, snodato), che riflette le diverse esigenze operative delle Consorziate e la specializzazione dei produttori presenti sul mercato;
- configurazione e classe del veicolo (urbano integralmente ribassato Classe I; suburbano low entry), che individua segmenti di mercato distinti con operatori specializzati differenti;
- omogeneità tecnica delle prestazioni richieste nell'ambito di ciascun lotto, che consente una valutazione comparativa delle offerte coerente e trasparente.

Tabella 2

Lotto 1 – CIG [*]

n.	Descrizione	CPV	P/S	Importo €
1	Fornitura di n. 150 autobus elettrici lunghi (11,31<L<12,40 m), Classe I, configurazione urbana integralmente ribassata, 3 porte	34144910-0	P	410.000,00 cadauno
A)	Importo a base di gara Fornitura autobus (ribassabile)			61.500.000,00
A2)	Full Service (ribassabile), non oggetto di finanziamento			18.390.000,00
B)	Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			18.450,00
C)	A)+A2)+ B) Importo complessivo			79.908.450,00

Lotto 2 – CIG [*]

n.	Descrizione	CPV	P/S	Importo €
1	Fornitura di n. 21 autobus elettrici lunghi (11,31<L<12,40 m), Classe II, configurazione suburbana low entry, 2 porte	34144910-0	P	410.000,00 cadauno
A)	Importo a base di gara Fornitura autobus (ribassabile)			8.610.000,00
A2)	Full Service (ribassabile), non oggetto di finanziamento			2.646.000,00
B)	Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			2.583,00
C)	A)+A2)+B) Importo complessivo			11.258.583,00

Lotto 3 – CIG [*]

n.	Descrizione	CPV	P/S	Importo €
1	Fornitura di n. 30 autobus elettrici snodati (15,31<L<18,75 m), Classe I, configurazione urbana integralmente ribassata, 3 porte	34144910-0	P	610.000,00 cadauno
A)	Importo a base di gara Fornitura autobus (ribassabile)			18.300.000,00
A2)	Full Service (ribassabile), non oggetto di finanziamento			4.368.000,00
B)	Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			5.490,00
C)	A)+A2)+B) Importo complessivo			22.673.490,00

Costi della manodopera e CCNL

Con riferimento all'oggetto della presente procedura, avente natura prevalente di fornitura di beni ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice, non trova applicazione l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera né l'obbligo di indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, trattandosi di fornitura senza posa in opera.

In relazione al servizio di Full Service, che è accessorio alla fornitura e non è oggetto del finanziamento, i costi di personale costituiscono costi indiretti per i quali non è richiesta l'obbligatoria indicazione separata in offerta.

Fonti di finanziamento

L'appalto è finanziato con le risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile di cui al D.P.C.M. 17 aprile 2019, assegnate ad Air Pullman S.p.A. e STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A., con atto dell'Agenzia TPL competente come indicato nel dettaglio nelle Premesse, nonché con eventuali ulteriori finanziamenti che si rendessero disponibili nel corso della validità dell'Accordo Quadro.

3.1. Durata

L'Accordo Quadro oggetto della presente procedura, con aggiudicazione a un unico operatore economico per ciascun lotto, avrà durata pari a 48 mesi decorrenti dalla data di stipula.
I singoli contratti attuativi sono stipulati direttamente tra Air Pullman S.p.A. e STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A. ciascuna per i lotti di propria competenza, e il Fornitore aggiudicatario, alle condizioni economiche e tecniche stabilite nell'Accordo Quadro e nei Capitolati Tecnici, secondo le tempistiche e le necessità delle Consorziate. La stipula dell'Accordo Quadro non costituisce impegno di spesa né vincola la Committente o le Consorziate all'emissione di contratti attuativi per l'intero quantitativo massimo indicato per ciascun lotto.
In casi eccezionali, i contratti attuativi in corso di esecuzione possono essere prorogati per il tempo strettamente necessario qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 120, comma 11, del Codice. In tale ipotesi il Fornitore è tenuto all'esecuzione alle condizioni stabilite nel contratto attuativo.
Alla Committente è riconosciuto il diritto di recesso unilaterale anticipato dall'Accordo Quadro e dagli eventuali contratti attuativi, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna a nessun titolo, nei seguenti casi:
a) qualora nel corso dell'appalto Consip S.p.A. attivi una convenzione, un accordo quadro o altro strumento di acquisto avente oggetto analogo alla presente procedura a condizioni economiche più favorevoli;
b) qualora siano attivate procedure di gara e stipulati i relativi contratti di fornitura da parte del Soggetto Aggregatore e/o dalle Centrali di Committenza regionali per prodotti compresi nella presente procedura;
c) qualora i prezzi di aggiudicazione non risultassero allineati a eventuali prezzi di riferimento che l'ANAC dovesse definire in vigenza del contratto;
d) qualora non venissero più erogati i finanziamenti previsti, in tutto o in parte;
e) qualora non intervenisse l'aggiudicazione favorevole, in capo alla Committente o alle Consorziate, della/e gara/e di servizio di trasporto pubblico locale per le quali la presente fornitura è programmata.
Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), non si farà luogo al recesso ove l'aggiudicatario acconsenta alla rinegoziazione del contratto ai fini dell'allineamento con le condizioni più favorevoli.
La Committente si riserva altresì di non procedere alla stipula dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi in base alle proprie necessità, le quali dipendono, come specificato nelle Premesse del presente Disciplinare, da fattori esterni e variabili, senza che l'operatore possa avanzare alcuna pretesa.

3.2. Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto attuativo, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo del contratto stesso, i prezzi sono aggiornati automaticamente nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria relativi ai CPV della presente procedura, pubblicati dall'ISTAT, in conformità a quanto previsto dall'Allegato II.2-bis del Codice.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai contratti attuativi il cui prezzo sia determinato sulla base di una propria indicizzazione.
Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo comma, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Committente.

3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Modifiche per aggiornamenti normativi: la Committente si riserva di modificare i contratti attuativi in corso di esecuzione a seguito di aggiornamenti normativi vincolanti ai fini dell'immatricolazione e/o dell'impiego dei veicoli, di nuovi dispositivi, presidi di sicurezza, sistemi di controllo e allestimenti

di bordo. La portata economica complessiva di tali modifiche non potrà in ogni caso eccedere il 10% del valore di acquisto, al netto di IVA, del singolo veicolo.

Condizione risolutiva: l'Accordo Quadro e tutti gli atti presupposti e conseguenziali, ivi inclusi l'eventuale graduatoria, l'aggiudicazione e i contratti attuativi, sono espressamente sottoposti a condizione risolutiva. Tali atti perdono automaticamente efficacia qualora si verificasse una delle seguenti ipotesi:

- i contributi assegnati con la Determinazione Dirigenziale n. 57/2026 dell'Agenzia TPL della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e, o le successive assegnazioni, o eventuali ulteriori finanziamenti che dovessero rendersi disponibili nel corso della validità dell'Accordo Quadro o le successive assegnazioni degli stessi dovessero essere revocati o ridotti, anche parzialmente, o qualora le Consorziate dovessero decadere dai medesimi contributi, anche parzialmente;
- non intervenisse l'aggiudicazione favorevole, in capo alla Committente o alla/e Consorziata/e, della/e gara/e di servizio di trasporto pubblico locale per le quali la presente fornitura è programmata, o di altre gare di servizio di trasporto pubblico locale di interesse nel corso della durata dell'Accordo Quadro;
- venisse meno in capo alla Committente e/o alla/e Consorziata/e il contratto o la concessione di servizio di trasporto pubblico locale con l'Agenzia TPL del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia o con altro ente affidante competente, in tutto o in parte;
- intervenisse il subentro totale o parziale da parte di altro gestore nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale per i quali i veicoli sono stati acquisiti, limitatamente ai soli veicoli oggetto del subentro. In tale ipotesi la Committente liquiderà le sole prestazioni già eseguite; il Fornitore sin d'ora rinuncia ad avanzare ogni e qualsivoglia rivalsa e/o pretesa, a qualunque titolo, correlata alle prestazioni ancora da eseguirsi.

La presente condizione risolutiva è posta nell'interesse esclusivo della Committente e delle Consorziate, che potranno rinunciarvi mediante apposita comunicazione scritta all'aggiudicatario da trasmettere entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento risolutivo.

Per la disciplina applicabile ai veicoli in caso di subentro si rinvia altresì a quanto previsto nelle Premesse del presente Disciplinare.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Non è prevista limitazione del numero di lotti per i quali ciascun concorrente può presentare offerta né del numero di lotti aggiudicabili al medesimo concorrente. Ciascun concorrente può pertanto presentare offerta anche per tutti i lotti.

Il concorrente che partecipa alla procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Committente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili a un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta per la medesima procedura in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede a informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla procedura ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla procedura ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle procedure deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice.
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.
La Committente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.
Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla procedura nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Committente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Committente.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Committente ne comunica le ragioni all'operatore economico e lo esclude dalla gara.
Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Committente negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità della Committente allegato alla documentazione di gara e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'art. 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La Committente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.
L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Committente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Committente tramite il FVOE.
Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la presente procedura, almeno pari al valore del lotto per il quale l'operatore presenta offerta, IVA esclusa.
In base a quanto previsto dall'art. 100, comma 11, secondo periodo, del Codice, il fatturato è richiesto per ciascun lotto, ovvero con riferimento al valore del lotto di partecipazione singolarmente considerato. Pertanto, in caso di partecipazione a più lotti, il requisito di capacità economico-finanziaria relativo al fatturato globale dovrà essere posseduto con riferimento al lotto di maggior valore tra quelli per i quali l'operatore economico presenta offerta.

N. lotto	Oggetto del lotto	CIG	importo
1	N. 150 autobus elettrici lunghi (11,31 < L < 12,40 m), Classe I, configurazione urbana integralmente ribassata, 3 porte	[*]	61.500.000,00
2	N. 21 autobus elettrici lunghi (11,31 < L < 12,40 m), Classe II configurazione suburbana low entry, 2 porte	[*]	8.610.000,00
3	N. 30autobus elettrici snodati (15,31 < L < 18,75 m), Classe I, configurazione urbana integralmente ribassata, 3 porte	[*]	18.300.000,00

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali: bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone: copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio

sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Forniture pregresse di autobus

L'operatore economico deve aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura, forniture di autobus nuovi destinati al trasporto pubblico locale, per un numero complessivo non inferiore a **500 autobus** di lunghezza compresa tra 10 m e 18 m, comprendenti anche la tipologia di alimentazione del lotto o dei lotti per cui si concorre, a favore di soggetti pubblici o di operatori privati affidatari di servizi di trasporto pubblico locale, anche in più commesse, nell'ambito del territorio degli Stati membri dell'Unione Europea.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) Servizio di manutenzione Full Service

L'operatore economico deve aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura, servizi di manutenzione Full Service o servizi analoghi su flotte di autobus adibiti al trasporto pubblico locale, per un importo complessivo non inferiore a **€ 1.000.000,00** al netto di IVA.

Ai fini del presente requisito, sono considerati servizi analoghi quelli relativi a gestione della garanzia, manutenzione preventiva e correttiva, assistenza tecnica e gestione operativa di flotte di autobus adibiti al trasporto pubblico, inclusa la logistica dei ricambi, quest'ultima nei limiti del 30% dell'importo richiesto.

La comprova del requisito è fornita con le stesse modalità indicate al punto a).

6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1, lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2, lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito relativo alle forniture pregresse di autobus di cui al paragrafo 6.3, lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
Il requisito relativo al servizio di manutenzione Full Service di cui al paragrafo 6.3, lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa procedura, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
L'impresa ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 del Codice e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto, e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale. La documentazione dovrà essere completa di quanto richiesto al paragrafo 15.4.
Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.
Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Committente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Committente procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla procedura. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione della fornitura e del servizio di manutenzione Full Service oggetto della presente procedura, ai sensi dell'art. 113 del Codice, sono richiesti i seguenti requisiti particolari di esecuzione, come meglio dettagliati nei Capitolati Tecnici e nel Capitolato Speciale di Fornitura:
a) consegna dei veicoli entro 12 mesi dalla data dell'ordine, già immatricolati, con applicazione di penale pari allo 0,005% del valore del veicolo per ogni giorno di ritardo;
b) garanzia minima di 24 mesi dalla immatricolazione senza limiti di percorrenza, con garanzie supplementari per corrosione passante, cedimenti strutturali e pavimento (120 mesi) e verniciatura (72 mesi);
c) esecuzione degli interventi in garanzia e Full Service entro 7 giorni di calendario dalla messa a disposizione del veicolo, con applicazione di penale pari a € 150,00 per ogni giorno di ritardo per veicolo;
d) disponibilità e approvvigionamento dei ricambi per almeno 18 anni dopo la conclusione della fornitura;
e) fornitura della documentazione tecnica (catalogo ricambi, manuali, strumenti di diagnosi) entro la data di consegna del primo veicolo per ciascuna tipologia di veicolo;

f) operatività dell'assistenza: il Fornitore dovrà garantire, a decorrere da 30 giorni prima della data di consegna dei veicoli e per tutta la durata contrattuale, la disponibilità e piena operatività del sistema di assistenza al parcheggio e del/i punto/i di Assistenza dichiarato/i in sede di offerta tecnica ai sensi del paragrafo 16.
Nel caso in cui il/i punto/i di assistenza indicato/i cessi la propria attività o sospenda la propria attività, il concorrente è tenuto ad indicarne altro idoneo e disponibile entro il termine massimo di trenta giorni.
Per le caratteristiche dell'Assistenza vale quanto previsto dai Capitolati Tecnici.
Sistema di assistenza al parcheggio con visione 360° in dotazione al veicolo.
Assistenza post vendita: presenza di almeno un punto di assistenza e magazzino ricambi, per l'intero veicolo, autorizzato e certificato dal fornitore in una delle province tra Milano, Varese e Pavia.
La mancata disponibilità o la non piena conformità del sistema di assistenza e del punto/i di assistenza entro la data prevista costituisce grave inadempimento contrattuale. Le penali applicabili sono determinate nel Capitolato Speciale di Fornitura.
Per il dettaglio dei requisiti di cui al presente paragrafo si rinvia integralmente ai Capitolati Tecnici e al Capitolato Speciale di Fornitura.
In sede di offerta, mediante apposita dichiarazione nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara di accettare i requisiti particolari per l'esecuzione nell'ipotesi in cui risulterà aggiudicatario come previsto dall'art. 113 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice; nel caso in cui siano previste opzioni, la percentuale è calcolata sul valore massimo stimato del lotto comprensivo del valore delle opzioni, come indicato nella tabella seguente.

Tabella – Importi garanzia provvisoria per lotto

Lotto	Importo massimo stimato lotto cfr. Tabella 3	Garanzia provvisoria 2%
1	79.908.450,00	1.598.169,00
2	11.258.583,00	225.171,66
3	22.673.490,00	453.469,80

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice. Per fruire delle riduzioni l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

Qualunque sia la modalità prescelta, nella garanzia è indicato il lotto o i lotti di riferimento, in modo da agevolare le verifiche in merito alla correttezza dell'importo in sede di verifica amministrativa.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul conto di CAL attivo presso BANCA INTESA SAN PAOLO – SEDE VIGEVANO - IBAN: IT50J0306923004000000069620
La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025, consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025
La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso a una piattaforma operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.
La fideiussione deve:
a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Committente: CAL S.C.A.R.L., in qualità di soggetto che cura la fase di affidamento per conto delle Consorziate Air Pullman S.p.A. e STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente;

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta della Committente, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10%, cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d. Riduzione del 15% in caso di possesso di una o più delle certificazioni o marchi di cui all'Allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla procedura sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto per la presente procedura.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari agli importi indicati nella seguente tabella secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 o successiva delibera pubblicata al

seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara]. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella.

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	[*]	€ 560,00
2	[*]	€ 220,00
3	[*]	€ 560,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.
Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Committente può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.
Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte di soggetto munito dei relativi poteri.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.
L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 23.00 del giorno 31/10/2026 a pena di irricevibilità.
La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede il timestamp registrato dalla PAD.
Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1. Regole per la presentazione dell'offerta

Di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.
La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire collegandosi all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_airpullman
L'«OFFERTA» è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica, una per ogni lotto per il quale si intende partecipare;
- C – Offerta economica, una per ogni lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Committente visualizza esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto caricamento della documentazione.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuto caricamento della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta di conferma della validità dell'offerta della Committente entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile qualora l'errore comprometta la stessa offerta.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- qualora la garanzia preveda per mero errore un termine inferiore ai 180 giorni richiesti;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.

Non sono sanabili:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la Committente assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla procedura, la Committente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Restano salvi i casi che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Committente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La Committente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta A)

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione;
2) Ricevuta pagamento ANAC;
3) Visura Camerale;
4) DGUE;

5) eventuale: procura;
6) garanzia provvisoria;
7) eventuale: documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
8) eventuale: documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;
9) documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo;
10) eventuale: certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria;
11) eventuale: atto a conferire mandato collettivo;
12) eventuale: misure di self cleaning;
13) protocollo di legalità/patto di integrità di CAL S.C.A.R.L. (sottoscritto per accettazione);
14) deposito documentazione a comprova dei requisiti speciali descritta nel presente Disciplinare ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3;
15) autocertificazione antimafia e dichiarazioni familiari conviventi;
16) dichiarazione soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 94, comma 3, del Codice;

15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo l'allegato modello o in alternativa compilata online sulla PAD.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara inoltre:

a) il soggetto che procederà alla sottoscrizione della domanda di partecipazione e della documentazione per la presentazione dell'offerta;
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, compresi i chiarimenti pubblicati sulla PAD;
c) di essere consapevole e di accettare che, anche in caso di intervenuta aggiudicazione, la Committente potrebbe non avere alcun interesse a procedere con la stipula dell'Accordo Quadro e che, in caso di sottoscrizione dello stesso, non può vantare alcun diritto in merito all'effettiva stipula dei contratti attuativi, in quanto condizionati all'effettiva erogazione dei finanziamenti PSNMS e alle necessità delle Consorziate;
d) di essere a conoscenza che i finanziamenti che sostengono la presente procedura, assegnati ai sensi della D.G.R. Regione Lombardia n. XII/5747 del 16 febbraio 2026 e delle Determinazioni Dirigenziali n. 57/2026 dell'Agenzia TPL competente, sono soggetti a revoca qualora i contratti di acquisto applicativi dell'Accordo Quadro devono essere stipulati entro il 15 dicembre 2026 per rispettare il termine perentorio del 31 dicembre 2026
e) di essere pertanto a conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna e senza poter avanzare alcuna pretesa risarcitoria a qualsivoglia titolo, che la stipula del/i contratto/i di acquisto attuativo/i dell'Accordo Quadro è subordinata alla condizione essenziale che la procedura di gara si concluda e l'aggiudicazione si perfezioni in tempo utile per consentire la stipula del/i contratto/i attuativo/i

ovvero entro il 15 dicembre 2026 per rispettare il termine perentorio del 31 dicembre 2026, e che la fornitura sia completata con acquisizione delle relative fatture entro e non oltre il 31 dicembre 2028;

f) di essere a conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna e senza poter avanzare alcuna pretesa risarcitoria a qualsivoglia titolo, che decorsi inutilmente tali termini l'intera procedura potrà essere revocata, con la decadenza di qualsivoglia provvedimento afferente, ivi inclusi l'eventuale graduatoria, l'aggiudicazione e i contratti attuativi, e di impegnarsi a non porre in essere comportamenti che ostacolino il rispetto delle suddette scadenze;

g) di essere consapevole che, con riferimento a eventuali ulteriori finanziamenti che si rendessero disponibili nel corso della validità dell'Accordo Quadro, si applicheranno le scadenze e le condizioni previste dai rispettivi atti e provvedimenti di assegnazione, e di impegnarsi a non porre in essere comportamenti che ostacolino il rispetto delle tali condizioni e scadenze;

h) di impegnarsi a non attuare nella presente procedura intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

i) di ritenere remunerativa l'offerta presentata;

j) le riduzioni di cui intende avvalersi per quanto concerne la garanzia provvisoria e le relative modalità di costituzione;

k) di impegnarsi, in caso di ricorso al subappalto, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare, ovvero di indicare le motivazioni per cui può garantire una percentuale inferiore con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

l) di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti anche ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;

m) di accettare il patto di integrità di CAL S.C.A.R.L. allegato alla documentazione di gara;

n) di accettare la disciplina e di rispettare gli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

o) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 30 del presente Disciplinare;

p) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Committente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice e per le altre finalità previste dal Codice;

q) [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Committente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.]

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.lgs. 82/2005 secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla procedura;

  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla procedura;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. In carenza della relazione del professionista e,

qualora non si sia fatto ricorso al soccorso istruttorio per produrla, il concorrente non viene ammesso a partecipare.

15.3. Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3, in apposita dichiarazione da allegare nella documentazione amministrativa resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico, tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione, adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Committente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Committente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4. Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria renderà le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento, anche misto.

La documentazione relativa all'avvalimento premiale va inserita nell'offerta tecnica.

15.5. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

  c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti, rete con organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, rete con organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, rete con organo comune privo del potere di rappresentanza o priva di organo comune:

- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a. Eventuale in caso di adozione di misure di self cleaning:

a.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

a.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi …… [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b. [eventuale in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ……. da ……;
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ……. da ……;

c. [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento …. (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data … da parte di ….;

d. [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e. di non partecipare alla medesima procedura contemporaneamente in forme diverse e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

o, in alternativa

f. di partecipare in più di una forma, …… [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

o, in alternativa

g. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

h. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Committente del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA (BUSTA B)

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le seguenti modalità, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata ai sensi del d.lgs. 82/2005 secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13 da soggetto munito dei poteri e deve contenere, in relazione a tutti i lotti di partecipazione, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. solo in caso di ricorso all'avvalimento premiale, la documentazione richiesta di cui al paragrafo 15.4;
2. Documento tecnico: tutta la documentazione tecnica dovrà essere raccolta e caricata in un unico file compresso in formato .zip. Il documento tecnico dovrà descrivere in maniera chiara e dettagliata tutte le caratteristiche tecniche e di allestimento dei veicoli offerti, con riferimento alle prescrizioni dei Capitolati Tecnici di riferimento. Dovranno essere inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Descrizione tecnica del veicolo

Relazione tecnica dettagliata contenente dati e descrizioni relativamente a:

- caratteristiche costruttive telaio;
- organi e componenti meccanici principali;
- diagrammi curve caratteristiche (potenza kW, coppia Nm, velocità giri/min) dei motori di trazione;
- impianti elettrici ed elettronici;
- pneumatici;
- sistemi di diagnosi con terminale fisico unico;
- ulteriori sistemi e dotazioni previsti dai Capitolati Tecnici.
- dispositivo indicatore consumo medio riferito a un turno macchina giornaliero, con modalità di generazione di segnalazioni e allarmi al superamento di soglie di consumo predefinite.

Per tutti i lotti (veicoli a trazione integralmente elettrica):

- batterie di trazione e relativo impianto: tipo (chimica), capacità nominale ed utilizzabile (SOC Window e kWh), numero e posizione dei pacchi batteria, tensione nominale, caratteristiche fisiche (energia, dimensioni, pesi);
- sistemi antincendio attivo e passivo delle batterie;
- funzionalità del software di monitoraggio da remoto.

La relazione tecnica dovrà essere redatta seguendo l'ordine e la struttura dell'indice del Capitolato Tecnico di riferimento, al fine di consentire un immediato riscontro delle caratteristiche offerte rispetto ai requisiti richiesti.

b) Evidenze documentali

Documentazione tecnica a supporto della conformità del veicolo offerto, comprendente:

- schede tecniche;

- dépliant;
- estratti di cataloghi;
- altra documentazione illustrativa.

c) Disegni tecnici del veicolo

Preferibilmente in scala 1:20, comprendenti almeno:

- vista interna in pianta;
- vista esterna anteriore;
- vista esterna posteriore;
- viste laterali destra e sinistra;
- sezione longitudinale;
- sezioni trasversali in corrispondenza di ciascuna porta di servizio.

3. Allegato B1, Questionario Dati Tecnici: da predisporre secondo i criteri di compilazione riportati all'inizio dello stesso;
4. Allegato B2, Modello organizzativo per la gestione operativa del Full Service offerto: da compilare secondo le indicazioni ivi contenute;
5. Allegato B3, Ciclo SORT da allegare con dichiarazione D.P.R. 445/2000:

Lotto	Ciclo SORT applicabile
1, 3	e-SORT-2
2	e-SORT-3

6. Certificati redatti da ente terzo certificatore e relative dichiarazioni:
   a) Omologazione del veicolo offerto con dichiarazione D.P.R. 445/2000;
   b) Ciclo SORT applicabile al lotto di riferimento (e-SORT-2 per i Lotti 1 e 3; e-SORT-3 per il Lotto 2) con dichiarazione D.P.R. 445/2000;
   c) Omologazione/conformità al regolamento ECE R29 con dichiarazione D.P.R. 445/2000;
   d) UN 38.3 con dichiarazione D.P.R. 445/2000;
   e) conformità ai requisiti previsti dal protocollo VDV 261.

7. Solo dichiarazione D.P.R. 445/2000 relativa a:
   - conformità degli Allegati B1 e B2;
   - tempo di consegna offerto della fornitura;
   - Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 30 giugno 2021;
   - conformità del veicolo presentato per le prove, il veicolo campione possiede caratteristiche analoghe a quelle dei veicoli oggetto dell'offerta;
   - sistema di assistenza al parcheggio e punto/i di assistenza post vendita se offerti;
   - garanzia di approvvigionamento dei ricambi originali per 16 anni successivi al termine della garanzia contrattuale;
   - impegno a fornire gratuitamente, per tutta la durata della garanzia, licenze e accessi ai portali dedicati per la consultazione di manuali tecnici, cataloghi e listini ricambi relativi all'autobus offerto, mediante supporto elettronico e/o accesso a portale internet dedicato; e a rendere

disponibili i medesimi servizi per ulteriori 18 anni a far data dall'immatricolazione dell'ultima fornitura di autobus.

- impegno, con oneri a proprio carico, a svolgere i programmi di addestramento previsti dal Capitolato Speciale di Fornitura.

Con riferimento ai criteri premiali relativi ai CAM si è fatto riferimento alle previsioni di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 30 giugno 2021, recante i criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione e noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada.
L'offerta tecnica deve rispettare, a pena di esclusione dalla procedura, le caratteristiche minime stabilite nei Capitolati Tecnici, nel rispetto del principio di equivalenza.
Il Full Service non è oggetto finanziamento. Le relative prescrizioni tecniche costituiscono requisiti minimi di esecuzione e si intendono integralmente accettate con la presentazione dell'offerta. Nell'offerta tecnica non devono essere inseriti la tariffa chilometrica del Full Service né altri elementi economici idonei a rendere conoscibile, in tutto o in parte, il contenuto dell'offerta economica e a compromettere la segretezza e l'imparzialità della valutazione.
L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta. Ogni oscuramento dovrà essere puntualmente motivato, in modo tale da consentire al RUP di poter valutare la fondatezza della richiesta.
Tutta la documentazione contenuta nell'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella documentazione amministrativa.

16.1. Prova del veicolo campione

Al fine di consentire di attribuire il punteggio relativo alla valutazione complessiva del veicolo, ciascun offerente dovrà provvedere a mettere a disposizione della Commissione Giudicatrice, presso la sede di una delle due consorziate di CAL S.C.A.R.L., STAV S.p.A. e Air Pullman S.p.A, un veicolo del tipo offerto per il lotto o i lotti oggetto di offerta. In alternativa, l'offerente può proporre di mettere a disposizione gli autobus per la prova campione presso il proprio stabilimento, compatibilmente con i tempi tecnici della procedura.
Il trasferimento, la consegna e il ritiro del veicolo saranno a totale carico, spese, costi e rischio dell'offerente, inclusi gli oneri assicurativi.
Per i criteri di valutazione, le modalità di esecuzione delle prove e la conformità del veicolo al modello richiesto si rinvia a quanto previsto al criterio relativo alla valutazione complessiva del veicolo del Capitolato Tecnico del lotto di riferimento (criterio B26 – Lotti 1, 2, 3)
In caso di mancata disponibilità del veicolo campione, di informazioni insufficienti per la valutazione di uno o più elementi o di soluzioni proposte non coerenti con le prescrizioni dei Capitolati Tecnici, la Commissione Giudicatrice attribuirà punteggio pari a 0 (zero) per gli elementi non valutabili.

17. OFFERTA ECONOMICA (BUSTA C)

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica nella PAD secondo le seguenti modalità. L'offerta economica, firmata ai sensi del d.lgs. 82/2005 secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, deve indicare, a pena di esclusione, gli elementi che vengono qui appresso illustrati.
Come indicato al paragrafo 2, sono stati messi a disposizione i seguenti modelli di offerta economica:

- Modello 5 da utilizzare per la formulazione dell'offerta per i Lotti dal n. 1 al n. 3;

17.1. Elementi dell'offerta economica, Lotti 1-2-3

Con riferimento ai Lotti dal n. 1 al n. 3, l'operatore, adottando l'apposito Modello 5, dovrà indicare:

a) Componente fornitura autobus:

Il prezzo complessivo offerto per la fornitura degli autobus, espresso in euro al netto di IVA e dei costi della sicurezza da interferenze, riferito all'intero quantitativo massimo del lotto.
Verrà assegnato il punteggio massimo all'offerta che avrà formulato il minor importo. Alle altre offerte verranno assegnati punteggi intermedi secondo la formula indicata al successivo paragrafo 18.

b) Componente Full Service:

Il prezzo complessivo offerto per il servizio di Full Service, espresso in euro al netto di IVA e dei costi della sicurezza da interferenze, riferito all'intero quantitativo massimo del lotto per la durata contrattuale prevista.
La quotazione del Full Service dovrà essere esplicitata nei valori al km, per la durata contrattuale prevista, secondo i seguenti prezzi base a garanzia totale presunti:
Lotto 1 (N. 150 autobus):

- € 0,15/km per il servizio di manutenzione Full Service per 2 anni, dal 1° al 2° anno con una percorrenza media annua prevista pari a 48.000 km cadauno autobus;
- € 0,25/km per il servizio di manutenzione Full Service per 4 anni, dal 3° al 6° anno con una percorrenza media annua prevista pari a 48.000 km cadauno autobus;
- € 0,35/km per il servizio di manutenzione Full Service per 4 anni, dal 7° al 10° anno con una percorrenza media annua prevista pari a 43.000 km cadauno autobus.

Lotto 2 (N. 21 autobus):

- € 0,10/km per il servizio di manutenzione Full Service per 2 anni, dal 1° al 2° anno con una percorrenza media annua prevista pari a 60.000 km cadauno autobus;
- € 0,20/km per il servizio di manutenzione Full Service per 4 anni, dal 3° al 6° anno con una percorrenza media annua prevista pari a 60.000 km cadauno autobus;
- € 0,30/km per il servizio di manutenzione Full Service per 4 anni, dal 7° al 10° anno con una percorrenza media annua prevista pari a 55.000 km cadauno autobus.

Lotto 3 (N. 30 autobus):

- € 0,20/km per il servizio di manutenzione Full Service per 2 anni, dal 1° al 2° anno con una percorrenza media annua prevista pari a 48.000 km cadauno autobus;
- € 0,30/km per il servizio di manutenzione Full Service per 4 anni, dal 3° al 6° anno con una percorrenza media annua prevista pari a 48.000 km cadauno autobus;
- € 0,40/km per il servizio di manutenzione Full Service per 4 anni, dal 7° al 10° anno con una percorrenza media annua prevista pari a 43.000 km cadauno autobus.

Qualora i veicoli rimanessero in flotta a partire dall'11° fino al 15° anno verrà riconosciuto un ulteriore € 0,02/km.
L'aggiornamento del canone chilometrico del servizio di Full Service sarà riconosciuto solo al raggiungimento delle soglie di percorrenza indicate nelle condizioni di esercizio calcolate come percorrenza media per autobus sull'intero Contratto Attuativo (con una tolleranza del +/- 10%).

L'operatore economico allega altresì all'offerta economica una proposta di contratto (non oggetto di punteggio) al fine di rendersi disponibile, per le Consorziate che richiederanno tale opzione, a eseguire con proprio personale in nome e per conto dell'aggiudicatario le seguenti attività:

1. manutenzione programmata;
2. piccoli interventi a seguito dei controlli previsti dalla programmata;
3. piccoli interventi di riparazione di importo inferiore a € 500,00.

L'attività di riparazione sui componenti drivetrain, il sistema batterie e tutti gli ausiliari ad alto voltaggio (HV) inclusi i cablaggi dovrà essere esclusivamente a carico dell'aggiudicatario.

c) Valore complessivo offerto:

- valore complessivo offerto sulla parte ribassabile del lotto derivante dalla sommatoria tra il valore previsto per la fornitura e quello previsto per il Full Service al netto di IVA e costi interferenziali, espresso in euro;
- valore complessivo offerto comprensivo dei costi della sicurezza da interferenze, calcolati dalla Committente e non soggetti a ribasso, espresso in euro.
-

17.3. Inammissibilità delle offerte

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto sia agli importi complessivi a base d'asta del lotto sia rispetto agli importi singolarmente dettagliati per la fornitura e il Full Service di ciascun lotto. In caso di offerte superiori ai valori indicati, le stesse saranno escluse.
Non sono inoltre ammesse le offerte che presentano le seguenti caratteristiche:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni o riserve di qualsiasi natura in merito alle condizioni di fornitura;
- offerte condizionate e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni di fornitura;
- offerte espresse in modo indeterminato, incomplete e/o parziali;
- offerte plurime e/o offerte riferite ad altre offerte proprie o altrui;
- offerte superiori alle singole basi d'asta previste;
- offerte incomplete, tutti i campi dovranno essere compilati e l'operatore deve avere cura della correttezza degli importi inseriti.

17.4. Criteri di prevalenza in caso di antinomia

Nel caso di antinomie tra i valori inseriti nell'offerta economica, si applicano i seguenti criteri di prevalenza:

- i prezzi unitari saranno considerati prevalenti rispetto ai prezzi complessivi indicati;
- i valori offerti in relazione alle componenti dell'offerta economica (fornitura e Full Service) saranno considerati prevalenti nel caso in cui il valore complessivo indicato non corrisponda alla loro sommatoria.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	40

Offerta economica	60 (di cui: 45 fornitura autobus, 15 Full Service)
TOTALE	100

Il concorrente è escluso dalla procedura nel caso in cui consegua un **punteggio tecnico complessivo inferiore a 25 punti**.
Si precisa che i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale, con eventuale troncamento della terza.
Non è prevista riparametrazione del punteggio tecnico complessivo.

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi, dettagliata nelle schede di valutazione allegate alla documentazione di gara per ciascun lotto.
Nella colonna **D** vengono indicati i punteggi **discrezionali**, attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.
Nella colonna **Q** vengono indicati i punteggi **quantitativi**, attribuiti mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna **T** vengono indicati i punteggi **tabellari**, attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella A – Criteri di valutazione offerta tecnica, Lotti 1-2-3

N°	Criteri di valutazione	Punti max	D	Q	T
B1	Caratteristiche qualitative e strutturali del telaio (anticorrosione 10,15 anni)	1,5		Q	
B2	Numero posti passeggeri totali (Classe I o II secondo lotto)	5		Q	
B3	Numero posti passeggeri seduti (Classe I o II secondo lotto)	1,5		Q	
B4	Potenza di ricarica tramite plug ≥ 200 kW nominali	2			T
B5	Sistema di ricarica batterie di trazione dotato di almeno 2 prese di ricarica tipo COMBO CCS 2 di cui una anteriore ed una posteriore	1			T
B6	Valore di autonomia e-SORT migliorativo rispetto al valore minimo	6		Q	
B7	Garanzia di autonomia al 10° anno ≥ 80% (e-SORT)	2		Q	
B8	Chimica LFP delle batterie di trazione	1			T
B9	Dispositivi di mitigazione attiva/passiva propagazione incendi batterie	3			T
B10	Riciclo e recupero batterie a fine vita	1			T
B11	Conformità normativa REACH (CE 1907/2006)	1			T

B12	Sistema movimentazione porte ad attuazione elettrica	0,5			T
B13	Sportelli esterni laterali con sicurezza aggiuntiva	0,25			T
B14	Nr. 2 botole sul tetto	1			T
B15	Assenza parti in vetro fino a 70 cm dal piano di calpestio	0,5			T
B16	Maniglie a pendaglio con mancorrenti in acciaio inox	0,25			T
B17	Registratore di eventi (data logger) integrabile con sistema AVM	0,5			T
B18	Mirror cam con copertura angolo morto porta anteriore e frontale	1			T
B19	Sistema di assistenza al parcheggio con visione 360°	0,5			T
B20	Sistema spegnimento automatico propulsione dopo 15 min di inattività	0,5			T
B21	Sospensioni a controllo elettronico (sistema antibeccheggio/antirollio)	0,5			T
B22	Funzione ridondanza alimentazione servosterzo	0,5			T
B23	Sistema efficientamento climatizzazione con calore recuperato da HV	1			T
B24	Sistema pre-heating/pre-cooling programmabile da remoto	1			T
B25	Assistenza postvendita, punto assistenza in province MI/VA/PV	1			T
B26	Valutazione complessiva del veicolo (prova veicolo campione)	6	D		
TOTALE		40			

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Criteri quantitativi (Q):

A ciascuno degli elementi quantitativi è attribuito un coefficiente variabile tra zero e uno sulla base delle formule matematiche descritte nelle schede di valutazione allegate per ciascun lotto. In particolare:

B1, Telaio anticorrosivo:

Verranno attribuiti 0 punti al valore minimo richiesto (10 anni) e 0,3 punti per ogni anno di durata superiore al minimo, fino a un massimo di 5 anni aggiuntivi.

B2, Posti totali:
Verranno attribuiti 0 punti al valore minimo richiesto e 0,5 punti per ogni posto in più, fino al massimo previsto per il lotto.
B3, Posti seduti:
Verranno attribuiti 0 punti al valore minimo richiesto e 0,3 punti per ogni posto a sedere aggiuntivo, fino al massimo previsto per il lotto.
B6, Autonomia e-SORT:

Autonomia e-SORT	Punteggio
AUT ≥ 500 km	6
480 km ≤ AUT < 500 km	5
460 km ≤ AUT < 480 km	4
440 km ≤ AUT < 460 km	3
420 km ≤ AUT < 440 km	2
400 km ≤ AUT < 420 km	1

I valori di autonomia [km] e consumo [kWh/km] dichiarati dovranno essere corredati da un rapporto di prova rilasciato da laboratorio accreditato ISO 17025.
B7, Garanzia autonomia 10° anno:
Verranno attribuiti 0 punti per nessuna estensione di garanzia offerta e 1 punto per ogni anno di estensione offerto rispetto al minimo richiesto (pari a 10 anni) fino al 12° anno. Non saranno attribuiti punteggi intermedi per frazioni di tempo.

Criteri tabellari (T):

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto. Per il dettaglio dei valori attribuiti a ciascun criterio tabellare si rinvia alle schede di valutazione allegate per ciascun lotto.

Criteri discrezionali (D):

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio discrezionale (B26, Valutazione complessiva del veicolo) è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale, con attribuzione di un coefficiente variabile da 0 a 1 da parte di ogni membro della Commissione Giudicatrice, secondo la seguente tabella:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1,00
Buono	0,75
Adeguato	0,50
Mediocre	0,25
Insufficiente	0,00

Il coefficiente medio ricavato sarà moltiplicato per il punteggio massimo disponibile per l'elemento qualitativo e saranno considerate solo le prime due cifre decimali.

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Componente fornitura autobus (max 45 punti):

Il punteggio relativo all'offerta economica per la fornitura dei veicoli è attribuito mediante la seguente formula:

$P_i = 45 \times (Pmin / P_i)$

dove:

- P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo
- Pmin = prezzo più basso offerto tra tutti i concorrenti ammessi
- P_i = prezzo offerto dal concorrente i-esimo

L'offerta con il prezzo più basso ottiene il punteggio massimo di 45 punti; alle altre offerte è attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto.

Componente Full Service (max 15 punti):

Il punteggio relativo all'offerta economica per il Full Service è attribuito mediante la seguente formula:

$P_i = 15 \times (Pmin / P_i)$

dove:

- P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo
- Pmin = prezzo più basso offerto tra tutti i concorrenti ammessi
- P_i = prezzo offerto dal concorrente i-esimo

L'offerta con il prezzo più basso ottiene il punteggio massimo di 15 punti; alle altre offerte è attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto.

18.4. Metodo di calcolo dei punteggi complessivi

La Commissione Giudicatrice, terminata l'attribuzione dei punteggi agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari, procede al calcolo del punteggio totale conseguito da ogni operatore economico adottando il **metodo aggregativo compensatore**, secondo la seguente formula:

Punteggio totale = Punteggio tecnico + Punteggio economico

dove:

- **Punteggio tecnico** = somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio di valutazione dell'offerta tecnica secondo le Tabelle A e B di cui al paragrafo 18.1;
- **Punteggio economico** = somma dei punteggi attribuiti alla componente fornitura autobus e alla componente Full Service secondo il paragrafo 18.3.

Si precisa che i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale, con eventuale troncamento della terza.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione secondo il modello che verrà fornito.

La composizione della Commissione Giudicatrice verrà pubblicati nella sezione della PAD dedicata alla documentazione di gara e sul sito istituzionale di CAL S.C.A.R.L. nella sezione BANDI.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PAD.

Il RUP si può avvalere dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica avrà luogo nella data e all'ora indicate in apposito avviso di gara corredato dal link per il collegamento alla seduta pubblica, che sarà comunicato ai concorrenti tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.
Lo svolgimento delle sedute di gara avverrà per mezzo della PAD ed è preordinato all'esame:

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;
- della documentazione amministrativa.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
Inversione procedimentale: ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, la Committente ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.
Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC ai sensi del paragrafo 12. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria per ogni lotto.
Pertanto, la Commissione Giudicatrice procederà, operando attraverso la PAD, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) presa d'atto delle offerte ricevute, la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza sono attestate dalla presenza sulla PAD delle offerte medesime; le eventuali offerte intempestive non sono accettate dalla PAD;

b) apertura delle offerte tecniche, a tale operazione i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto tramite un sistema di videoconferenza nei giorni e orari che saranno comunicati;

c) valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice procede, in seduta segreta, all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare e nei Capitolati Tecnici; gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD;

d) apertura delle offerte economiche, a tale operazione i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto tramite un sistema di videoconferenza nei giorni e orari che saranno comunicati;

e) valutazione delle offerte economiche, la Commissione Giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria;

f) verifica dell'anomalia delle offerte ai sensi del successivo paragrafo 23, in parallelo con la verifica della documentazione amministrativa di cui alla lettera h);

g) verifica della documentazione amministrativa nei confronti del concorrente risultato primo in graduatoria per ogni lotto, ai sensi del successivo paragrafo 24.

Le operazioni di cui alle lettere a), b) ed d) si svolgono in seduta pubblica; i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto alla PAD nei giorni e orari che saranno comunicati tramite la PAD secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede a:
a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC ai sensi del paragrafo 12;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 14, se necessario.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun singolo lotto, sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.
La Commissione Giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle offerte presentate.
La Commissione Giudicatrice procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnici di ciascun lotto. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.
Non è prevista riparametrazione del punteggio tecnico complessivo.
La Commissione Giudicatrice, dopo lo svolgimento delle operazioni, rende visibile ai concorrenti:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla procedura dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
Il concorrente che abbia conseguito un punteggio tecnico inferiore alla soglia di sbarramento di cui al paragrafo 18 è escluso dalla procedura e non è ammesso alla fase di valutazione dell'offerta economica.
La Commissione Giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle offerte economiche.
La Commissione Giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Committente, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 17/11/2026. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.
È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.
Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due, la richiesta di offerta migliorativa va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente da

collocare primo in graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente nei posti successivi.
La Commissione Giudicatrice rende visibili ai concorrenti i prezzi offerti, solo all'esito della valutazione della Commissione.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice redige la graduatoria.
L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando non abbia previsto espressamente tale possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica di cui al paragrafo 18.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che conseguono sia un punteggio relativo all'offerta economica pari o superiore ai quattro quinti del punteggio economico massimo attribuibile, sia un punteggio relativo all'offerta tecnica pari o superiore ai quattro quinti del punteggio tecnico massimo attribuibile. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
La Committente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, attivando il subprocedimento di verifica mediante trasmissione di apposita richiesta di giustificazioni trasmessa via PAD.
A tal fine, il RUP assegna un termine non superiore a 5 giorni dal ricevimento della richiesta per produrre le giustificazioni.
Qualora l'offerta risulti comunque anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascun lotto a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità al presente Disciplinare della documentazione amministrativa che non è stata verificata ai sensi del paragrafo 21;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

La Committente si riserva di procedere alla verifica di conformità di cui sopra anche nei confronti dei concorrenti classificati ai posti successivi al primo in graduatoria per ciascun lotto, fino a un numero massimo di tre concorrenti.
Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24.1. Ulteriori verifiche pre-aggiudicazione

La Committente, prima dell'aggiudicazione, si riserva la possibilità di effettuare una verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti risultati primi in graduatoria nei rispettivi lotti in relazione al sistema di assistenza al parcheggio con visione 360° e al/i punto/i di assistenza postvendita dichiarati in sede di offerta tecnica ai sensi del paragrafo 16.
Tali verifiche riguarderanno:
a) il sistema di assistenza al parcheggio con visione 360° in dotazione al veicolo;
b) il titolo di proprietà o disponibilità dell'immobile (contratto di locazione o comodato già perfezionato), se il/i punto/i di assistenza postvendita è/sono gestito/i direttamente dal Fornitore;
c) il contratto stipulato con soggetti terzi, se il/i punto/i di assistenza non è/sono gestito/i direttamente dal Fornitore, dal quale si possano rilevare i seguenti elementi:

- oggetto: assistenza, manutenzione, riparazione e campagne di richiamo dei veicoli del marchio;
- obbligo dell'officina terza di rispettare gli standard tecnici e di qualità del costruttore, usare ricambi originali o approvati e impiegare personale dipendente formato;
- obblighi del Fornitore di fornire formazione tecnica, accedere a banche dati, software diagnostici e manuali di supporto tecnico.

d) i valori relativi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) dichiarati dal concorrente nell'apposita dichiarazione DPR 445/2000.
Eventuali visite presso il/i punto/i di assistenza dichiarato/i potranno essere effettuate dalla Committente prima dell'aggiudicazione.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta in relazione ad ogni singolo lotto della presente procedura.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Committente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
La Committente si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, conveniente e conforme alle prescrizioni dei Capitolati Tecnici di riferimento.
L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.
Il proposto aggiudicatario è sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Potrà essere richiesta altresì la documentazione comprovante le dichiarazioni rese nell'offerta tecnica in relazione al sistema di assistenza a parcheggio con visione 360° e al/ai punto/i di assistenza dichiarato/i, con eventuale verifica in loco degli stessi, come dettagliato al paragrafo 24.1.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Committente si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.
Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Committente procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.
Successivamente si procede a riformulare la graduatoria dando seguito alle verifiche nei termini sopra indicati.
Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, il secondo in graduatoria e n. 1 concorrente, sorteggiato automaticamente mediante apposita funzione della PAD, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, il termine di stand-still di 32 giorni non si applica agli appalti basati su Accordo Quadro.
La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
L'importo della garanzia definitiva è fissato nella misura massima dello 0,5% dell'importo dell'Accordo Quadro. In caso di stipula dei contratti attuativi, la garanzia definitiva è fissata in misura pari al 10% del valore dei contratti stessi.
Trattandosi di procedura aperta da aggiudicarsi in Accordo Quadro la fase della stipula del contratto si articola come di seguito:

- stipula del contratto di Accordo Quadro entro il 09 dicembre 2026;
- stipula dei contratti attuativi secondo le tempistiche e le necessità delle Consorziate, in funzione dell'effettiva disponibilità dei finanziamenti PSNMS previsti dal DD MIT 445/2025, dalla D.G.R. Regione Lombardia n. XII/4824 del 28 luglio 2025, dalla D.G.R. Regione Lombardia n. XII/5747 del 16 febbraio 2026, dagli atti di assegnazione da parte delle Agenzie TPL competenti, nonché di eventuali ulteriori finanziamenti che si rendessero disponibili nel corso della validità dell'Accordo Quadro, e nel rispetto dei relativi termini perentori. Con riferimento ai finanziamenti PSNMS di cui al periodo precedente, come previsto nelle Premesse del presente Disciplinare, devono essere rispettati il termine dei contratti di acquisto applicativi dell'Accordo Quadro che devono essere stipulati entro il 15 dicembre 2026 per rispettare il termine perentorio del 31 dicembre 2026 e della stipula dei contratti di acquisto attuativi dell'Accordo Quadro, e il termine del 31 dicembre 2028 per il completamento della fornitura con acquisizione delle relative fatture.

Il Capitolato Speciale di Fornitura stabilisce tutti gli aspetti inerenti alla parte esecutiva del presente appalto, la quale è riferibile non alla stipula del contratto di Accordo Quadro, ma all'eventuale

sottoscrizione del contratto attuativo. Ogni riferimento contenuto nel Capitolato Speciale di Fornitura al «contratto» fa riferimento al contratto attuativo dell'Accordo Quadro.
All'articolo 1 del Capitolato Speciale di Fornitura è rimessa la definizione di tutte le attività richieste in seguito alla stipula del contratto attuativo, le quali afferiscono alla riunione di avvio della fornitura su richiesta del Fornitore, al collaudo in tutte le sue declinazioni, alla presentazione della documentazione necessaria per l'esito positivo del collaudo, all'immatricolazione dei veicoli con la loro consegna e alla necessaria formazione tecnica del personale.
Si specifica che, oltre alle forme di garanzia definitiva previste dall'art. 117 del Codice, si rinvia integralmente al contenuto degli articoli 2 e 3 del Capitolato Speciale di Fornitura, i quali prevedono le modalità operative e le caratteristiche rispettivamente della garanzia globale di 24 mesi compresa nel valore offerto con riferimento alla fornitura e del contratto di manutenzione Full Service
Il contratto è stipulato a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi dell'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Committente, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.
Se la stipula del contratto di Accordo Quadro non avviene entro il termine del 09 dicembre 2026 per fatto della Committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Da tale ipotesi va distinto il caso in cui la Committente non proceda neanche alla stipula del contratto di Accordo Quadro per motivi alla stessa non imputabili e non prevedibili, come in caso di mancata aggiudicazione della procedura in carico all'Agenzia del TPL o mancato ottenimento dei finanziamenti dettagliati nella documentazione di gara. Anche in tali ipotesi all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, in quanto i presupposti della presente procedura sono stati chiariti nella documentazione di gara, accettata nel momento di partecipazione alla stessa e, in base ad essi, non è previsto alcun indennizzo.
Se la stipula del contratto di Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, ciò può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L'aggiudicatario deposita, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.
In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

25-bis. PENALE PER PERDITA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI

La Committente, mediante sottoscrizione digitale del presente Disciplinare, formula la proposta contrattuale contenuta nel presente paragrafo, in proprio e a favore delle Consorziate beneficiarie ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile. L'accordo si perfeziona quando la specifica accettazione sottoscritta digitalmente nel Modello 1 perviene a CAL attraverso la PAD, unitamente alla domanda di partecipazione, gli obblighi seguenti acquistano efficacia dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.

L'aggiudicatario si obbliga a produrre tempestivamente i documenti e le garanzie di propria competenza e a sottoscrivere l'Accordo Quadro entro il termine legittimamente fissato dalla Committente. Qualora un inadempimento imputabile all'aggiudicatario, verificatosi prima della stipula dell'Accordo Quadro, compresa la mancata o tardiva sottoscrizione dello stesso, determini la perdita totale o parziale del contributo, è dovuta alla Consorziata beneficiaria (come definita nell'Accordo Quadro) una penale pari al 100% del contributo definitivamente perso, fatto salvo il maggior danno. Si applicano, per quanto pertinenti, i criteri di accertamento, quantificazione e imputabilità, il divieto di duplicazione, il procedimento di contestazione, i termini di pagamento e restituzione e i limiti previsti dall'articolo 10-bis dello schema di Accordo Quadro pubblicato con la gara, qui negozialmente. L'impegno opera anche se l'Accordo Quadro non viene sottoscritto e sopravvive per gli inadempimenti anteriori alla sua stipula. Resta inteso che il presente accordo non equivale alla stipulazione dell'Accordo Quadro né attribuisce diritti all'aggiudicazione o all'emissione di contratti attuativi.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla Committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita tramite pubblicazione sulla PAD e comunicata agli interessati secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.
Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla Committente. La disponibilità dei documenti è garantita mediante accesso alla sezione della PAD dedicata. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.
Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla Committente, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3-bis e 22 della legge n. 241/1990.
La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/1990 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.
Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile Unico del Progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale Amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.
Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.
Si precisa che le regole di accesso agli atti di cui all'articolo 36 del Codice non variano trattandosi di Accordo Quadro con un unico operatore economico per lotto.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.